

COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

CXXIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE STORCHI

INDICE

	PAG.
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	1313
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Provvidenze a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche. (3099)	1313
PRESIDENTE	1313, 1316, 1317, 1318
SABATINI, <i>Relatore</i>	1314
GUI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	1314, 1315, 1316, 1317, 1318
MAGLIETTA	1315, 1316
CALANDRONE	1315, 1317
Proposta di legge (Rinvio della discussione):	
TRUZZI: Modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929 (2900)	1318
PRESIDENTE	1318, 1319
CREMASCHI	1319
SCARPA	1319
Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
GRAZIOSI e BUTTÈ: Istituzione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari. (1650)	1319
PRESIDENTE	1319, 1321
BUTTÈ, <i>Relatore</i>	1319, 1320
BETTOLI	1319
CAVALLOTTI	1319
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1321

La seduta comincia alle 9.

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Calandrone Pacifico, Polano e Zanibelli sostituiscono, per i provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna, rispettivamente i deputati Di Vittorio, Di Mauro e Pastore.

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvidenze a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche. (3099).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvidenze a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella precedente seduta di mercoledì 16 ottobre, al termine della discussione generale del disegno di legge in esame, rimase stabilito di mandare ad un Comitato ristretto il compito di esaminare la possibilità di inserire nel testo del provvedimento i vari emendamenti proposti, rivedendo eventualmente anche la formulazione di alcuni articoli in relazione alle obiezioni emerse nel corso del dibattito.

L'onorevole Sabatini, relatore, ha facoltà di riferire sulle conclusioni cui è pervenuto il Comitato ristretto.

SABATINI, *Relatore*. Il Comitato ristretto si è preoccupato di approfondire i motivi delle

diverse perplessità sorte sulla formulazione di alcuni articoli del disegno di legge. L'approfondimento della materia, tuttavia, ci ha condotto ancora una volta alla constatazione di un elemento per così dire basilare, che il disegno di legge, cioè, non è in effetti che la risultanza dell'accordo intercorso fra l'Alta Autorità della C.E.C.A. e il Ministro Gui per la erogazione di provvidenze a favore del personale cui si riferisce. In conseguenza, il Comitato ristretto si è trovato di fronte alla necessità di evitare al massimo tutte quelle modifiche sostanziali che avrebbero comportato necessariamente nuove consultazioni, e quindi nuovi accordi, fra le parti contraenti.

Partendo dunque da questo presupposto, il Comitato ha proceduto nell'esame delle diverse questioni che avevano determinato il suo intervento. Circa la questione della estensione delle provvidenze, previste dal provvedimento in esame, anche ai lavoratori appartenenti alle aziende che già ne hanno usufruito in virtù della precedente legge 23 marzo 1956, n. 296, questione sorta a causa della dizione dell'articolo 1 e precisamente delle parole « e comunque non comprese », evidentemente riferentesi alle aziende stesse, siamo venuti nella determinazione non di proporre alla Commissione la soppressione di tutta l'ultima parte del predetto articolo, vale a dire delle parole: « successivamente al 1° maggio 1956 e comunque non comprese nell'attuazione della legge 23 marzo 1956, n. 296 » come era stato da alcuni proposto, ma di modificare la parola « comprese » in « compreso ». Per quanto riguarda invece l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Maglietta allo stesso articolo 1, emendamento motivato dalla preoccupazione che la formulazione adottata nel testo possa costituire una specie di incentivo ad aprire altre vertenze e ad effettuare altri licenziamenti, il Comitato ha ravvisato l'inopportunità del suo accoglimento. Esso potrebbe, infatti, determinare altri inconvenienti. Poiché la data di scadenza del periodo transitorio è quella del 10 febbraio 1958, nella ipotesi deprecabilissima, ma non da scartare a priori data la situazione della nostra industria siderurgica, che sorgano nuove vertenze, con l'inserimento del predetto emendamento aggiuntivo noi ci troveremmo nella impossibilità di valerci delle norme contenute nel provvedimento per la erogazione di provvidenze, anche se avessimo a disposizione dei residui sui versamenti effettuati dal Governo italiano e dalla C.E.C.A.

Una modifica non sostanziale, o, per meglio dire una precisazione, è stata ritenuta

opportuna dal Comitato ristretto all'articolo 3 del testo in esame, nel senso di aggiungere all'ultimo capoverso, dopo le parole « fino a concorrenza dei versamenti », le altre « sui 900 milioni ».

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 3-bis proposto dagli onorevoli Foa e Calandrone e tutte le altre questioni sollevate in sede di discussione generale, quali la istituzione di speciali corsi di riqualificazione, il pagamento regolare dei contributi previdenziali per gli operai non stabilmente occupati, l'erogazione di provvidenze anche a favore dei lavoratori siderurgici licenziati anteriormente al 10 febbraio 1953 ed a favore dei licenziati nel periodo intercorrente fra il 1953 e il 1956 che non abbiano ancora beneficiato delle provvidenze stabilite a causa di inconvenienti procedurali, ed infine l'inclusione nel Comitato, di cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1956 di un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori siderurgici, il Comitato ristretto si è manifestato concorde sulla opportunità di tenerne debitamente conto. Tuttavia, onde non compromettere la sollecita approvazione del disegno di legge con l'introduzione di modifiche che non siano semplicemente di forma, esso proporrebbe di trasformare gli emendamenti stessi in ordini del giorno, esprimenti la volontà della Commissione in merito al provvedimento in esame.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Debbo informare la Commissione che, per volontà di conciliazione, avevo aderito in un primo tempo alla nuova formulazione proposta per l'articolo 1, la quale, del resto, non differiva dalla formula contenuta nella precedente legge per la determinazione dei termini di partenza e di arrivo per l'erogazione delle provvidenze. Se non che, assunte informazioni più accurate anche presso l'Alta Autorità della C.E.C.A., sono emersi alcuni inconvenienti. Il termine di arrivo, fissato nella predetta precedente legge, è stato causa di varie difficoltà, per ovviare alle quali è stato necessario perfino un accordo, per così dire, integrativo, fra la C.E.C.A. e il Governo italiano, onde permettere l'inclusione nell'elenco di altre due aziende che avevano operato i licenziamenti dopo il 23 marzo 1956. L'Alta Autorità della C.E.C.A. mi ha anche fatto presente che essa non ritiene opportuno, almeno per il denaro di sua competenza, che si ponga nella legge un termine diverso da quello previsto dall'accordo Gui-Finet. I versamenti che la C.E.C.A. effettuerà dovranno servire soltanto per le erogazioni agli operai

licenziati dalle ditte previste nel citato accordo; nell'eventualità esistessero dei margini di disponibilità, si potranno senz'altro favorire anche gli operai licenziati da altre ditte, come potrebbe essere per quelli di Castellammare di Stabia cui ho accennato nella seduta precedente, ma sempre previo accordo con la C.E.C.A. Essa non aderirebbe mai a formulazioni intese a modificare l'accordo bilateralmente stipulato.

Di fronte a tali argomentazioni, ed in considerazione dell'impegno assunto verso l'Alta Autorità della C.E.C.A. dal Governo italiano, sento il dovere di invitare la Commissione approvare il disegno di legge nel testo proposto, salvo l'apporto di una modifica formale all'articolo 1 e l'introduzione, nell'articolo 3, della precisazione proposta dal Comitato ristretto, di cui ha dato comunicazione il relatore. La modifica di forma è quella riferentesi alle parole « e comunque non comprese » che hanno generato un equivoco dando luogo a discussioni nel corso della precedente seduta. Ho potuto accertare, infatti, in base all'accordo con la C.E.C.A., che detta dizione non si deve riferire alle aziende, bensì al personale: pertanto è esatto dire « e comunque non compreso ».

MAGLIETTA. Se le cose sono effettivamente nei termini prospettati, è evidente come ogni qualsiasi, ulteriore provvedimento a favore di maestranze licenziate, a partire da quelle di Castellammare di Stabia, dovrà essere sempre subordinato ad un accordo supplementare fra il Ministro del lavoro e l'Alta Autorità della C.E.C.A. Non riesco pertanto a capire quale danno possano recare alla situazione le modifiche che desideriamo apportare al presente disegno di legge. Se in qualsiasi caso è necessario un accordo integrativo od un secondo accordo, se occorre interpellare l'Alta Autorità della C.E.C.A. perfino nell'eventualità che rimanga un margine nei calcoli effettivi contabili, nel rapporto fra spesa preventivata ed erogazioni effettuate, ebbene, io non riesco a capire perché mai si debba insistere nella formulazione proposta. *Transeat* se la questione non fosse stata minimamente sollevata, ma, poiché se ne è discusso, questa tergiversazione da un parere favorevole ad un altro nettamente contrario, favorisce addirittura il nascere di qualche sospetto. Non certo nei riguardi del ministro o del relatore, ma verso la situazione stessa, così come ci viene presentata, e verso l'insistenza manifestata a non voler fissare un termine conclusivo. Nell'articolo 4 del disegno di legge in esame è detto chiaramente che le operazioni concer-

nenti le erogazioni delle provvidenze verranno chiuse il 30 giugno 1959: ciò sta a significare mi sembra, che il termine di conclusione per le operazioni previste dal provvedimento in esame esiste, ed è, per l'appunto, costituito dalla data del 30 giugno 1959.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Questo è un argomento a favore della mia tesi. Le indennità di licenziamento si corrispondono infatti per 15 mesi, il che significa che i pagamenti debbono iniziare quindici mesi prima del 30 giugno 1959. Il periodo transitorio previsto dal Trattato che istituisce la C.E.C.A., scade a febbraio 1958, vale a dire 15 mesi esatti avanti al 30 giugno 1959. La C.E.C.A. attualmente è impegnata a non far valere dopo il febbraio 1958 le vigenti clausole del periodo transitorio.

Pertanto, gli operai che verranno ad essere licenziati in periodo successivo a tale data non potranno usufruire delle provvidenze previste, a meno che non venga all'uopo modificato il Trattato istitutivo della C.E.C.A. Il 28 febbraio 1958 è, comunque, il termine massimo di arrivo. Mi sembra perciò fuori luogo discutere ora se sia possibile o meno l'introduzione di un termine di scadenza diverso da quello che, in effetti, è già implicito nel provvedimento stesso.

MAGLIETTA. La mia preoccupazione nasce semplicemente dal desiderio che venga adottata una formulazione veramente adatta, la quale ci cauteri contro ogni possibile tendenza ad accelerare tempi e volontà in materia di licenziamenti. Ad ogni modo, se, alla luce dei verbali, delle dichiarazioni del ministro, delle considerazioni fatte e delle somme di denaro disponibili, la Commissione ritiene che tutto è chiaro e definito, non ho alcuna difficoltà a ritirare l'emendamento proposto.

CALANDRONE. Sento la necessità di esprimere la nostra sincera preoccupazione per le condizioni in cui versano molti operai licenziati dalle rispettive aziende e rimasti esclusi dai benefici della legge 23 marzo 1956. Oltre ai 52 operai di Piombino, ad esempio, ce ne sono una ottantina che furono trasferiti in uno stabilimento di Novi Ligure, in forza di un accordo sindacale che consentiva tale passaggio, per quattro mesi, a titolo di esperimento. All'atto del trasferimento essi ricevettero una parte delle indennità di licenziamento, l'altra parte sarebbe stata loro versata alla cessazione definitiva del rapporto. Ebbene, circa una metà di questi lavoratori furono costretti, per varie ragioni, a dimettersi prima dello scadere dei quattro mesi, per il quale fatto, non soltanto hanno perduto l'in-

tegrazione delle indennità di licenziamento, ma sono rimasti esclusi anche dai benefici della predetta legge, in quanto dimissionari. Si è creata pertanto questa assurda sperequazione: coloro che rifiutarono di trasferirsi, percepirono per intero l'indennità di licenziamento e successivamente usufruirono delle provvidenze disposte dalla legge, coloro invece, che accettarono di fare l'esperimento onde assicurarsi una specie di continuità di lavoro, ma che per ovvie ragioni non riuscirono poi ad arrivare alla fine, hanno dovuto subire un notevole danno economico. Inoltre ci sono una cinquantina di lavoratori che sono stati licenziati poco prima dell'entrata in vigore della precedente legge 23 marzo 1956, per raggiunti limiti di età, contemporaneamente ad altri licenziati invece per diminuzione di personale; ebbene essi, a differenza di questi ultimi, non sono stati ammessi al beneficio delle provvidenze previste. A noi sembra, pertanto, che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale debba intervenire per riesaminare le vertenze non portate alla dovuta, logica soluzione, onde soddisfare finalmente tante esigenze più che legittime.

GUI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. È esatto che alcuni operai sono rimasti esclusi dal beneficio delle provvidenze disposte dalla legge 23 marzo 1956, alcuni per ragioni tecnico-procedurali, altri per motivi disciplinari; questo secondo caso è quello che riguarda i 52 ex dipendenti della Magona di Italia di Piombino. Debbo informare la Commissione che, anche per l'espresso desiderio di molti deputati dell'una e dell'altra parte politica, in particolare degli onorevoli Di Vittorio e Santi, mi sono molto adoperato per questa faccenda così estremamente controversa, allo scopo di far riesaminare la questione e di ottenere che coloro che rientrano nei limiti di tempo previsti dalla precedente legge, e che sono in possesso dei requisiti necessari, possano essere inclusi nell'ambito della legge predetta per godere il beneficio delle provvidenze in essa disposte.

PRESIDENTE. Ritengo che la Commissione possa essere d'accordo sulla opportunità di approvare il disegno di legge senza modificazioni sostanziali e di invitare il Governo, attraverso un ordine del giorno, a riesaminare caso per caso le diverse questioni che, per ragioni tecnico-procedurali, non sono state finora definite.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

In esecuzione delle norme contenute nel paragrafo 23 della Convenzione sulle disposi-

zioni transitorie annessa al Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio firmato a Parigi il 18 aprile 1951, reso esecutivo in Italia con legge 25 giugno 1952, n. 766, e ratificato il 25 luglio 1952, sono disposte le provvidenze indicate all'articolo 3 a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche rientranti nella sfera di applicazione del Trattato anzidetto, successivamente al 1° maggio 1956 e comunque non comprese nell'attuazione della legge 23 marzo 1956, n. 296.

In merito a tale articolo abbiamo l'emendamento Maglietta tendente a sostituire l'ultima parte dell'articolo 1, dopo le parole: « a favore », con la seguente: « dei lavoratori licenziati da aziende siderurgiche rientranti nella sfera di applicazione del trattato anzidetto, successivamente al 1° maggio 1956 esclusi i licenziamenti compresi nell'attuazione della legge 23 marzo 1956, n. 296 ».

MAGLIETTA. Ritiro l'emendamento che, però, mi riservo di trasformare in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 del quale ho dato dianzi lettura, facendo presente che le parole: « non comprese » sono errate e vanno sostituite con le altre « non compreso » con riferimento al personale e non già alle aziende.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2.

Presso la Tesoreria centrale dello Stato è costituito un Fondo intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e formato mediante:

un versamento del Ministero del tesoro pari a lire 900 milioni;

i versamenti che saranno effettuati dall'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio in applicazione del paragrafo 23 della Convenzione indicata all'articolo 1, per un importo globale non superiore a lire 900 milioni.

Il detto Fondo è amministrato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a mezzo del Comitato di cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1956, n. 296.

Al secondo comma di tale articolo è stato presentato un emendamento da parte degli onorevoli Maglietta e Foa, tendente ad allargare la rappresentanza sindacale in seno al Comitato amministratore dei fondi.

MAGLIETTA. Trasformeremo in un ordine del giorno anche tale emendamento.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1957

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 di cui ho dato dianzi lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

« Il Fondo di cui al precedente articolo è destinato:

fino a concorrenza del versamento di lire 900 milioni del Ministero del tesoro, alla erogazione delle provvidenze indicate nella lettera *d*) dell'alinea 4 del paragrafo 23 della Convenzione indicata all'articolo 1;

fino a concorrenza dei versamenti che saranno effettuati dall'Alta Autorità, alla erogazione delle provvidenze indicate nelle lettere *a*) e *c*) dell'alinea 4 dello stesso paragrafo 23 ».

A tale articolo abbiamo l'emendamento proposto dal Comitato ristretto consistente nell'aggiungere dopo le parole: « fino a concorrenza dei versamenti », le altre: « sui 900 milioni ».

Pongo in votazione tale emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

L'articolo 3 risulta pertanto così modificato:

Il Fondo di cui al precedente articolo è destinato:

fino a concorrenza del versamento di lire 900 milioni del Ministero del tesoro, alla erogazione delle provvidenze indicate nella lettera *d*) dell'alinea 4 del paragrafo 23 della Convenzione indicata all'articolo 1;

fino a concorrenza dei versamenti sui 900 milioni che saranno effettuati dall'Alta Autorità, alla erogazione delle provvidenze indicate nelle lettere *a*) e *c*) dell'alinea 4 dello stesso paragrafo 23.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Foa e Calandrone hanno proposto un articolo aggiuntivo 3-bis.

CALANDRONE. Ritiriamo l'emendamento che trasformeremo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 4:

Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all'articolo 3 verranno chiuse il 30 giugno 1959. A tale data è effettuato il conguaglio delle spese sostenute, per diversi titoli, dal Governo italiano e dall'Alta Autorità, in modo che l'onere risulti ripartito in misura del 50 per cento per ciascuna delle parti.

Non essendovi emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5.

L'onere di lire 900 milioni relativo al versamento da parte del Ministero del tesoro sarà fronteggiato a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa di detto Ministero per l'esercizio finanziario 1957-58.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Non essendovi emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo ora agli ordini del giorno.

Do lettura dell'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Calandrone Pacifico, Gatti Caporaso Elena, Diaz Laura:

« La Commissione lavoro e previdenza sociale della Camera dei deputati, discutendo il disegno di legge n. 3099 « Provvidenze a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche », invita il Governo a provvedere alla istituzione di corsi speciali di riqualificazione per tutti i lavoratori siderurgici licenziati. A tal fine l'ufficio del lavoro della provincia interessata accerterà per mezzo di una consultazione con le aziende industriali e coi sindacati dei lavoratori, le prospettive della domanda di lavoro in rapporto alle varie mansioni professionali. I centri speciali dovranno effettuare in collaborazione con le aziende interessate corsi di riqualificazione aventi per oggetto le mansioni in tal modo individuate ».

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Accetto l'ordine del giorno a titolo di raccomandazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione tale ordine del giorno accolto dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Calandrone Pacifico, Diaz Laura, Scarpa, Gatti Caporaso Elena:

« La XI Commissione della Camera nell'approvare il disegno di legge concernente provvidenze a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche, presi in considerazione il parere espresso dalla X Commissione e le esperienze derivanti dall'applicazione della legge 23 marzo 1956, n. 296, invita il Governo a svolgere opportuna azione nei con-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1957

fronti della C.E.C.A. per assicurare agli ex siderurgici, che hanno beneficiato, dal 10 febbraio 1953 in poi, delle provvidenze istituite e che — a cagione dell'età o per altri motivi — non sono stati stabilmente rioccupati, il regolare pagamento dei contributi previdenziali agli effetti della pensione per invalidità e vecchiaia, sino alla loro rioccupazione stabile od al loro collocamento in pensione ».

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Accetto l'ordine del giorno a titolo di raccomandazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione tale ordine del giorno accolto dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Diaz Laura, Gatti Caporaso Elena, Calandrone Pacifico, Foa e Scarpa:

« La XI Commissione della Camera nell'approvare il disegno di legge concernente provvidenze a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche, invita il Governo ad adoperarsi affinché il Comitato di cui alla legge 23 marzo 1956, n. 296, sia autorizzato a disporre provvidenze, anche se ridotte, a favore di lavoratori siderurgici licenziati anteriormente al 10 febbraio 1953, purché — direttamente o indirettamente — il loro licenziamento sia stato provocato dalle direzioni aziendali in previsione dell'entrata in vigore della C.E.C.A. ».

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Cercherò di fare opera di persuasione e di adoperarmi in ogni modo perché venga soddisfatta una richiesta del genere. Duplice, tuttavia, è la mia riserva. Infatti non c'è soltanto da considerare il Trattato che istituisce la Comunità europea carbonifera, ma si tratta anche di disporre qualche cosa che non è previsto dalla legge. Non posso pertanto fare altro che accettare l'ordine del giorno manifestando la mia generica buona volontà.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno del quale ho dato dianzi lettura, accolto come raccomandazione dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Diaz Laura, Calandrone Pacifico e Gatti Caporaso Elena:

« La XI Commissione della Camera nell'approvare il disegno di legge di iniziativa del Ministero del lavoro, istitutivo di provvidenze a favore del personale licenziato da

aziende siderurgiche, invita il Governo a svolgere ogni opportuna azione per assicurare l'estensione delle provvidenze anche ai lavoratori licenziati nel periodo 12 febbraio 1953-1° maggio 1956, ai quali il Comitato preposto alla erogazione ha negato tale diritto a cagione di inconvenienti procedurali, ovvero di inesatta motivazione del licenziamento da parte delle direzioni aziendali interessate, quando comunque trattasi di licenziamenti conseguenti a cessazione o riduzione di attività siderurgiche ».

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Accetto l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione tale ordine del giorno accolto come raccomandazione dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Foa, Maglietta, Gatti Caporaso Elena e Diaz Laura:

« La Camera invita il Governo a fare assistere il Comitato di cui all'articolo 95 della legge 23 marzo 1956 da un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori siderurgici ».

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Posso accettare tale ordine del giorno solo nei limiti delle mie possibilità. Ho già detto che per potere autorizzare un maggior numero di rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori siderurgici ad assistere alle riunioni del Comitato, occorre che sia consenziente anche l'Alta autorità della C.E.C.A.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno del quale ho dato dianzi lettura, accolto come raccomandazione dal Governo.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Truzzi: Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 929. (2900).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Truzzi: « Modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1957

del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929 ».

CREMASCHI. Desidero far rilevare che è stata presentata dagli onorevoli Magnani ed altri la proposta di legge n. 2111 recante: « Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, sulla massima occupazione nell'agricoltura »; essa tratta materia analoga a quella trattata nella proposta di legge Truzzi. Proporrei che l'esame delle due proposte di legge venisse abbinato.

SCARPA. L'argomento delle due proposte di legge non è rigorosamente identico. Entrambi i provvedimenti riguardano la questione dell'imponibile di mano d'opera. Nella sua proposta l'onorevole Magnani suggerisce alcuni miglioramenti alla legge 16 settembre 1947, n. 929, soprattutto allo scopo di ovviare a inconvenienti che si stanno verificando in questo periodo in Val Padana, con conseguenze abbastanza gravi. In alcune province le resistenze dei prefetti sono diventate gravi al punto di impedire l'istituzione dell'imponibile di mano d'opera.

La proposta di legge Truzzi, si limita invece a formulare una interpretazione al fine di eliminare ogni possibilità di dubbio nei riguardi delle famiglie dirette coltivatrici. La proposta Truzzi è quindi importante ma non come la proposta Magnani che riguarda diecine di migliaia di braccianti agricoli che, alla vigilia dell'11 novembre prossimo, corrono il rischio di restare privi di lavoro.

Premesso questo, ritengo che si possa maggiormente spaziare nell'argomento abbinando le due proposte di legge e tenendo presente anche questo aspetto a favore dei coltivatori diretti, ma non permettendo che si verifichi un danno per i braccianti come, fino a questo momento, accade.

PRESIDENTE. Non è possibile esaminare la proposta d'iniziativa degli onorevoli Magnani ed altri non essendo all'ordine del giorno. Faccio anzi presente che essa si trova assegnata alla nostra Commissione in sede referente e che pertanto occorrerebbe, al fine dell'esame abbinato, chiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione in sede legislativa.

SCARPA. Nel frattempo avanziamo proposta di abbinamento delle due proposte di legge degli onorevoli Magnani e Truzzi.

PRESIDENTE. Con le riserve dianzi dette, prendo atto della richiesta dell'onorevole Scarpa e rinvio ad altra seduta l'esame della proposta di legge dell'onorevole Truzzi.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Graziosi e Buttè: Istituzione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari. (1650).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Graziosi e Buttè: « Istituzione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari ».

L'onorevole Buttè, relatore, ha facoltà di illustrare alla Commissione lo stato dei lavori.

BUTTÈ, *Relatore*. Onorevoli colleghi, non ho avuto, per ragioni particolari, la possibilità di partecipare alla seduta precedente. Il nostro Presidente mi ha però diligentemente informato delle varie osservazioni mosse dagli onorevoli colleghi e di esse ho tenuto conto apportando al testo del Comitato ristretto alcune modifiche.

Dette modifiche tengono conto di quanto è stato chiesto come parere alla III Commissione, cioè l'obbligo costituzionale di stabilire i contributi ma anche le prestazioni; secondariamente, di accertare se quanto sarà frutto dei versamenti, vale a dire una somma che si aggira intorno ai 70 milioni, è sufficiente anche per le prestazioni a favore dei familiari dei veterinari.

Bisogna tener presente, come impostazione generale della proposta di legge, che essa è stata esaminata anche dall'Ordine dei veterinari e che ha avuto l'approvazione successiva degli organi responsabili di tale ordine.

Quanto viene esposto ora è quindi a conoscenza degli interessati che hanno espresso il loro parere favorevole, naturalmente con quegli emendamenti che verranno da me esposti.

Ritengo con ciò, che la discussione generale possa considerarsi chiusa e che si possa passare all'esame degli articoli. Di volta in volta provvederò ad introdurre quelle che sono state le varie osservazioni formulate.

BETTOLI. Non è possibile proseguire nella discussione, in quanto il testo concordato non è in distribuzione.

CAVALLOTTI. Propongo il rinvio della discussione per permettere la distribuzione del testo elaborato dal Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Concordo con le osservazioni fatte dagli onorevoli Bettoli e Cavallotti; proporrei però, di fare, almeno, il punto della discussione.

Un primo problema sollevato da taluni colleghi, problema di carattere generale, è il seguente: se i veterinari debbano avere una loro cassa di previdenza nelle forme che poi

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1957

si studieranno, ovvero se essi debbano aderire alle casse degli enti locali.

Tale problema è stato sollevato in qualche riunione di categoria dei veterinari (ad esempio a Messina e a Reggio Calabria). L'ordine dei veterinari, attualmente, data la grande maggioranza dei pareri espressi nella sede dell'ordine stesso, è d'accordo sulla prosecuzione della discussione della presente proposta di legge e nel respingere, quindi, la richiesta formulata da qualche gruppo di minoranza, di aderire cioè alla Cassa degli enti locali.

D'altro canto, giunti come siamo al termine della discussione generale, è evidente che il problema ora esposto è già stato superato. Vediamo ora quali sono le questioni sorte nell'esame degli articoli.

Agli articoli 2 e 3 abbiamo il problema del gioco combinato del contributo mensile fisso ed obbligatorio e delle erogazioni. Nella nostra riunione del 25 settembre, ci siamo arrestati a questo punto per vedere se il contributo proposto di lire mille mensili, che importa, da calcoli fatti, un ammontare di 80-84 milioni, consente di affrontare le richieste di erogazioni in caso di malattia dell'iscritto e dei familiari; il caso di morte e il caso di bisogno.

La discussione è stata, a questo punto, sospesa ed il Comitato ristretto ha esaminato la questione; pregherei l'onorevole Relatore di volerci informare circa le proposte riguardanti sia il contributo mensile sia le prestazioni che questo ente si propone di fare. A mio parere è questo il punto decisivo.

BUTTÈ, *Relatore*. Su questo punto ed in base anche alle conclusioni a cui sono giunti gli stessi interessati in una apposita riunione dell'attuale presidenza dell'Ordine e tenendo conto appunto delle osservazioni da essa fatte si sarebbe deciso di escludere l'assistenza ai familiari e di specificare in dettaglio le altre prestazioni.

Per quanto riguarda l'indagine sulla estensione debbo osservare che siamo all'inizio, come per i medici e come per altre categorie; quindi mancano i dati necessari.

La maggior preoccupazione dei veterinari è che attraverso una possibile assistenza, magari anche solo parziale, si arrivi a misurare quello che può essere il contributo per giungere alla pensione. Questo è il loro obiettivo. Ci si può solo regolare riferendosi, per analogia, a quanto è stato già fatto.

Come gli onorevoli colleghi sanno, queste richieste avvengono in base al decreto legislativo del 1946 sulla ricostituzione degli ordini,

in base al quale è stata anche demandata agli ordini stessi la possibilità di assistenza. I medici hanno già cominciato a dare qualche sussidio e si avviano a dare anche la pensione e gli avvocati stanno facendo la stessa cosa. Appunto per saggiare le possibilità della categoria, finché non si avrà una esperienza, secondo le richieste studiate dall'Ordine, escludendo l'assistenza ai familiari a carico, le prestazioni sarebbero:

a) assistenza generica e specialistica in caso di malattia;

b) ricovero ospitaliero e rimborso spese per interventi chirurgici;

c) indennità di lire 1 milione in caso di morte prima del compimento del 65° anno di età;

d) sussidi straordinari, tenute presenti le disponibilità del fondo;

e) pensione di invalidità e vecchiaia qualora la gestione del fondo lo consenta.

Ora la possibilità esiste perché la consistenza dell'Ordine è la seguente: veterinari laureati n. 7.460; un certo gruppo di essi, però, sono già dipendenti da pubbliche amministrazioni. Si tratta di un gruppo esiguo di veterinari che, essendo alle dipendenze di pubbliche amministrazioni non possono essere iscritti all'albo. I consortili e i condotti versano le quote; non possono essere iscritti all'albo i dipendenti di pubbliche amministrazioni, cioè province, Stato, i militari, i direttori di macelli (n. 100), i direttori di mercati (n. 3), tutti gli insegnanti (igienisti, professori ed assistenti universitari). La base contributiva è rappresentata da condotti (attualmente 1.659), liberi professionisti, che sono praticamente dei disoccupati, consortili, per un totale di 6.661 veterinari, che sono chiamati al versamento ed a ricevere le varie assistenze.

I dati da me ora riferiti sono del 1956 ma ritengo che le modifiche siano di poca entità.

Il contributo rimane fissato in lire mille mensili, però, per il primo anno di esercizio, con un successivo articolo 3-*bis* che sottoporro all'approvazione della Commissione si dice che: « In sede di approvazione del bilancio l'Assemblea nazionale potrà deliberare la modifica del contributo per l'esercizio successivo ed autorizzare il Consiglio di amministrazione a chiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la determinazione della nuova quota con suo decreto ».

Ciò significa dare l'avvio alla possibilità di costituire un fondo pensioni. Questo, naturalmente, in base ai risultati della gestione.

 LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1957

Sugli altri punti rimane intatto il testo proposto dal Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Le questioni principali sono quindi due: limitazione ai soli iscritti e quindi esclusione dei familiari a carico, ciò che sposta di molto il piano finanziario proposto dal Comitato ristretto; fissare in lire mille il contributo, solo per il primo anno. Per la seconda sorge però il problema, che va definito prima che l'onorevole Buttè formuli il testo del nuovo articolo: se la modifica del contributo mensile possa avvenire con delibera del Consiglio di amministrazione dell'Ente, come proposto dall'onorevole relatore, oppure se debba avvenire con apposita legge.

Non credo che la proposta dell'onorevole relatore sia accettabile perché abbiamo altri casi in cui detto potere è conferito con delega al Ministero del lavoro, ma non al Consiglio di amministrazione. Si tratta di una obiezione costituzionale: gli oneri obbligatori debbono essere posti soltanto per legge ovvero per delega data dalla legge ma non affidati a un organo come il Consiglio di amministrazione di un ente, tanto vero che su questo punto avevamo chiesto il parere della Commissione giustizia che però, non ci è ancora pervenuto.

BETTOLI. Su questo punto siamo d'accordo sulla necessità di trovare una soluzione; a me pare che la questione non abbia in sé un grande valore dal punto di vista pratico.

PRESIDENTE. Ritengo che potremmo incaricare l'onorevole Buttè relatore, di preparare il nuovo testo da porre successivamente in discussione.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Provvidenze a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche » (3099):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione

Albarello, Barberi Salvatore, Bei Ciufoli Adele, Berardi Antonio, Bettoli, Bufardecì, Buttè, Calandrone Pacifico, Calvi, Cavallotti, Ceravolo, Cremaschi, De Marzi Fernando, Diaz Laura, Drüssi, Ferrara Domenico, Gallico Spano Nadia, Gatti Caporaso Elena, Gitti, Lizzadri, Maglietta, Mastino del Rio, Noce Teresa, Penazzato, Polano, Sabatini, Santi, Scarpa, Storchi, Venegoni, Zaccagnini, Zambelli e Zamponi.

La seduta termina alle 10,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI